



Sentenza n. 60 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Nicolò Zanon
decisione del 7 marzo 2023, deposito del 6 aprile 2023
comunicato stampa del [6 aprile 2023](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. [38](#) del 2022

parole chiave:

RIELEGGIBILITÀ DEL SINDACO – NUMERO DI MANDATI – DIRITTO DI
ELETTORATO PASSIVO

disposizioni impugnate:

- artt. 1 e 3 della [legge della Regione Sardegna n. 9 del 2022](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 51 e 117, secondo comma, lettera p), della [Costituzione](#)
- art. 3, lettera b), dello [Statuto speciale per la Sardegna](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022.

Con la prima delle due disposizioni impugnate, il legislatore regionale ha consentito di svolgere ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti un massimo di quattro mandati consecutivi e ai sindaci dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti un massimo di tre mandati consecutivi.

Secondo il ricorrente, la normativa in questione violerebbe gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, l'art. 3, lettera b), dello Statuto speciale nonché il principio costituzionale di parità di accesso alle cariche elettive di cui all'art. 51 Cost.

Più in particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta il fatto che la disposizione regionale differisce dalla disciplina statale recata dall'art. 51 del c.d. Testo Unico degli Enti Locali. La legislazione nazionale in parola svolgerebbe principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica presidiando, da un lato, la necessaria uniformità di disciplina degli organi di governo degli enti locali sull'intero territorio nazionale e, dall'altro lato, la stessa democraticità dell'ordinamento degli enti locali sotto il profilo del necessario ricambio periodico della classe dirigente.

Tali principi costituirebbero un limite inderogabile alla potestà legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

La Corte ritiene la questione fondata.

Il Giudice delle leggi ricorda come la giurisprudenza costituzionale abbia costantemente ricondotto la disciplina che regola le elezioni degli enti locali alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Si tratta, in particolare per quanto riguarda la Regione autonoma Sardegna, di una competenza statutaria da esercitarsi «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (così, l'art. 3 dello Statuto speciale).

Ciò premesso, la Corte osserva come la limitazione al diritto di elettorato passivo posta dall'art. 51, comma 2, TUEL – in forza del quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono svolgere non più di tre mandati consecutivi mentre i sindaci degli altri comuni non più di due – sia giustificata dal concorrere di ulteriori interessi, tutti parimenti meritevoli di considerazione, quali l'effettiva *par condicio* tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali.

Tali ulteriori interessi costituzionali sono destinati ad operare in armonia con il principio presidiato dall'art. 51 Cost., in base ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani dello stesso legislatore. Per tali ragioni, anche le disposizioni come quella impugnata devono essere conformi ai principi della legislazione statale.

Quanto alla seconda delle disposizioni impugnate, con essa il legislatore regionale ha previsto che, al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo, nelle more di una riforma regionale dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'albo stesso, sono iscritti, su richiesta, alla citata sezione regionale gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, purché in possesso dei diplomi di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o scienze politiche e purché ricoprano o abbiano ricoperto alla data di entrata in vigore della disposizione l'incarico di vicesegretario.

Anche tale disposizione è riconducibile alla competenza legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni che deve operare in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, anche per quel che concerne lo *status* del personale dipendente.

Secondo la Corte, invece, l'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022 viola, in primo luogo, il principio del pubblico concorso. Contrasta, poi, con il principio dell'accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici, di cui agli artt. 3 e 51 Cost., dal momento che consente l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo per segretari comunali e provinciali tanto a soggetti che hanno superato il concorso nazionale, quanto a istruttori direttivi e a funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna che quel concorso non hanno superato.

Domiziano Pierantoni